Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 23 MARZO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.); 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6% « Interventi statali » effettuata il 15 marzo 1968.

(2782)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **186**.

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2.

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **187**.

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del piano di lavori e di sostituzione del materiale rotabile redatto dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge medesima, sono autorizzati:

a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni;

b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione;

c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle provviste.

Art. 2.

I lavori e le provviste, da ultimarsi entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno eseguiti per gruppi da determinarsi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con aggiornamento dei prezzi alla data del loro inizio.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente articolo 1 saranno assoggettate alle revisioni previste dagli articoli 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237, con inclusione:

1) di una quota annua di ammortamento e interessi a copertura degli oneri restati a carico del concessionario perchè non coperti dal contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 e dalle somme effettivamente ricavate dallo sconto delle quote di sovvenzione destinate, sulla sovvenzione complessiva di cui al punto *c*) dell'articolo stesso, al servizio di ammortamento ed interessi della spesa prevista al netto del contributo statale;

2) di una quota annua di ammortamento ed interessi del disavanzo complessivo di esercizio, partite finanziarie comprese, rimaste a carico del concessionario sino alla data di decorrenza della sovvenzione prevista al punto *b*) del precedente articolo 1.

Valgono per le dette quote le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 4.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

La spesa di lire 16.432 milioni, derivante dall'articolo 1 lettera *a*) della presente legge, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazioni civile, nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969 e di lire 4.432 milioni per l'anno finanziario 1970.

All'onere di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si farà fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli indicati anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onere relativo alle sovvenzioni di esercizio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della presente legge graverà, alle rispettive decorrenze, sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile concernenti le sovvenzioni di esercizio di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **188**.

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonìa parziaria con clausola miglioratizia e di colonìa migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **189**.

Aumento dell'indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **190**.

Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa con decorrenza 1° gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando quanto disposto dall'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **191**.

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 2.

Fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento in ruolo dei custodi temporanei inquadrati ai sensi del precedente articolo, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei medesimi.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, occorre avere età non inferiore agli anni 21.

Art. 4.

Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra, ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con funzioni di inserviente delle ferrovie dello Stato. E' ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 5.

I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di carattere generale nonchè su argomenti relativi al servizio di istituto.

Art. 6.

Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concersi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 marzo 1968, n. **192**.

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 marzo 1968, n. **193**.

Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:

50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;

25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;

12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.

Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

Art. 2.

Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. E' consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **194**.

Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessati.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, un esperto designato dal consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal consiglio provinciale di Venezia.

I compensi spettanti ai componenti la commissione prevista nel precedente comma, sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 1, per il funzionamento della commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — GUI — SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **195**.

Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 27-*ter* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. **196**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. di Lourdes, nel comune di Vercelli.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 3 giugno 1966, integrato con altro del 28 marzo 1967 e con dichiarazione del 7 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. di Lourdes, in Villaggio Concordia del comune di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. **197**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della coadiutoria di S. Antonio Abate, nel comune di Seravezza.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 17 giugno 1967, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1967, relativo alla elevazione in parrocchia della coadiutoria di S. Antonio Abate, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Nomina di un membro supplente della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, registro n. 4, foglio n. 331, con il quale è stata costituita la sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria;

Preso atto che, in virtù del cennato decreto, è stato nominato, tra i membri supplenti del collegio, il dottor Aloisio Saverio;

Considerato che in data 31 ottobre 1967 il componente predetto ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che, pertanto, si sono determinate le condizioni previste dall'art. 2/Sub.83.7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per la sua sostituzione;

Visti i verbali delle operazioni elettorali, svoltesi il 7 e il 14 gennaio 1968, per la designazione della persona da nominare membro supplente del cennato collegio, in sostituzione del dott. Aloisio;

Considerato che, a seguito di tali operazioni elettorali, è risultato designato l'avv. Luigi Vasta e che lo stesso è in possesso dei prescritti requisiti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il periodo di durata del collegio — quale risulta indicato dal decreto citato nelle premesse — l'avv. Luigi Vasta è chiamato a far parte, come membro supplente, della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1968
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 109

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Sostituzione di membri della commissione centrale per la formazione degli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale prevista all'art. 13 della suddetta legge;

Vista la richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di sostituzione del membro effettivo della suddetta commissione dott. Placido Lombardo con il dott. Fausto De Stefano, e del membro supplente dottor Antonio D'Harmant Francois con il dott. Antonino Vinci;

Vista la richiesta del Ministero della marina mercantile di sostituzione del membro supplente dott. Rosario Parisi con la dott.ssa Amalia Senesi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fausto De Stefano è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, costituita con decreto ministeriale 21 giugno 1967, in sostituzione del dott. Placido Lombardo ed il dott. Antonino Vinci è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Antonio D'Harmant Francois.

Art. 2.

La dott.ssa Amalia Senesi è nominata membro supplente della commissione di cui all'art. 1 in sostituzione del dott. Rosario Parisi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1968
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 177

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Macerata e ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Macerata, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 308ª adunanza tenuta il 29 settembre 1967;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1096ª adunanza tenuta il 24 gennaio 1968;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvato:

la soppressione del settore di Urbisaglia,

la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Macerata:

SETTORE DI MACERATA, nove reti urbane e cioè:

rete urbana di Macerata, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Passo Treia, comprendente il comune omonimo e quello di Pollenza;

rete urbana di Appignano, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Monte Cassiano, comprendente il comune omonimo e quello di Montefano;

rete urbana di Morrovalle, comprendente il comune omonimo e quelli di Montelupone e Montecosaro;

rete urbana di Monte S. Giusto, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Corridonia, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Petriolo, comprendente il comune omonimo e quello di Mogliano;

rete urbana di Urbisaglia, comprendente il comune omonimo e quelli di Colmurano, Loro Piceno e Ripe S. Ginesio.

SETTORE DI POTENZA PICENA, una rete urbana e cioè:

rete urbana di Potenza Picena, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI CIVITANOVA MARCHE, una rete urbana e cioè:

rete urbana di Civitanova Marche, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI CINGOLI, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Cingoli, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Apiro, comprendente il comune omonimo e quello di Poggio S. Vicino.

SETTORE DI S. SEVERINO MARCHE, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di S. Severino Marche, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI TOLENTINO, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Tolentino, comprendente il comune omonimo e quello di Belforte del Chienti;

rete urbana di Caldarola, comprendente il comune omonimo e quelli di Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo.

SETTORE DI S. ANGELO IN PONTANO, due reti urbane e cioè:

rete urbana di S. Angelo in Pontano, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Ginesio, Gualdo, Penna S. Giovanni e Monte S. Martino;

rete urbana di Sarnano, comprendente il comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

(2366) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi che figureranno nella « XXXII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile all'8 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1968

(2179) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina Sociale del Freisa di Chieri » con sede in Chieri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1965, con il quale gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Cantina Sociale del Freisa di Chieri », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Chieri (Torino), sono stati revocati e il dott. Giovanni Renato Pitet è stato nominato commissario governativo, nonchè i successivi decreti con i quali la gestione commissariale è stata prorogata fino al 15 febbraio 1968;

Vista la relazione in data 15 novembre 1967 del commissario governativo dott. Giovanni Renato Pitet dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cantina Sociale del Freisa di Chieri » società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito notaio dott. Aldo Billia in data 25 gennaio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Mario D'Amore ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

(2160) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, di cui una complementare e di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffe 25 - 4 %, e 25 C-4 %, relative all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffe 8Bcc - 4 % e 8 Bcv-4 %, relative all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

Condizioni particolari di polizza relative alla tariffa mista, a premio decrescente del 3,50 % dal secondo anno, con capitalizzazione delle decrescenze, in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale 20 agosto 1932 e 19 agosto 1961.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2259)

DECRETO MINISTRIALE 28 febbraio 1968.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », modificato con legge 25 marzo 1958, n. 316;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 316 il quale dispone che spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1965, con il quale il dott. Francesco Cerchio è stato nominato sindaco supplente dell'Alleanza cooperativa torinese per la durata di un triennio a decorrere dal 1° agosto 1965;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1968, con il quale il dott. Francesco Cerchio è stato nominato sindaco effettivo dell'ente di cui trattasi in sostituzione del dott. Gildo Cavallarin, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Cerchio nell'incarico di sindaco supplente;

Decreta:

Il dott. Enzo De Negri è nominato sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » in sostituzione del dott. Francesco Cerchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2245)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Felice Circeo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1967 è stato sciolto il consiglio comunale di San Felice Circeo e nominato un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Francesco Valeri.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria. Infatti il commissario straordinario ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione dei vari servizi comunali, nonchè lo sviluppo e l'espansione della città (la quale, essendo — tra l'altro — un centro turistico di prim'ordine, presenta molteplici e complessi problemi), per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe di notevole pregiudizio alla civica azienda.

Per tali motivi, con decreto prefettizio di pari data, è stato provveduto alla proroga della predetta gestione commissariale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Latina, addì 8 marzo 1968

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 ottobre 1967, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Felice Circeo e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Francesco Valeri;

Ritenuta la necessità che, venuto a scadere il termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale della quale trattasi venga prorogata, ai sensi del secondo comma della sopracitata disposizione legislativa al fine di consentire al commissario straordinario di portare a compimento complessi e delicati affari interessanti la civica azienda ed ultimare la sistemazione di numerosi servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Felice Circeo, affidata al direttore di sezione dott. Francesco Valeri con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 1967, è prorogata ai sensi di legge.

Latina, addì 8 marzo 1968

Il prefetto: PIGNATARO

(2640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 6220 del 15 febbraio 1968, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000, da investire in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato, disposta in suo favore dalla signora Lida Laccetti ved. Spolverini, per l'istituzione di una borsa annuale da intitolarsi « Prof. Luigi Spolverini ».

(2484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.294.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2593)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.862.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2594)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.539.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.445.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.455.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.247.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.479.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.007.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.144.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.029.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.993.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2603)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.833.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2604)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.233.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2608)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.084.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2605)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.670.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2606)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.456.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2607)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.249.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2609)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.164.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2610)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.784.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2611)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.877.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2612)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.011.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2613)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.092.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2614)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.834.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2615)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Sestola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.703.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2616)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.069.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2617)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.804.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Frascati

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1968, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 365, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Frascati.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24870/3938, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fonzo Alberto, nato in Scerni il 23 febbraio 1944, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri, estese mq. 5235 riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte, 27-*d*, 27-*e*, 86-*a*, 131-*c* e 27 $^{1}/_{4}$ (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 26 e 25.

(2497)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pollutri e Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 24867/3935, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fonzo Alfonso, nato a Scerni il 26 aprile 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico e 1ª rurale in Pollutri e Scerni, estese mq. 2040 riportate in catasto alle particelle numeri 127 del foglio di mappa n. 24 del comune di Pollutri ed alle particelle numeri 125-*a*, 122-*a* e 122 $^{1}/_{2}$ (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 44 e 92.

(2498)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Intervento di mercato per le mele

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 25 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 marzo 1968 con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le mele, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 395 del 28 luglio 1967 e n. 398 del 31 luglio 1967, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto per le mele per la campagna 1967-68, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 28 novembre 1967, che stabilisce il prezzo di acquisto delle mele per la campagna di commercializzazione 1967-68 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968 con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle mele ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni ai sensi dell'art. 12, secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Nell'adunanza del 13 marzo 1968

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato delle mele durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) Il compimento delle operazioni esecutive di intervento previsto all'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 — tenuto conto delle zone di maggiore giacenza del prodotto considerato — è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti:

Ente di sviluppo nel Delta Padano, per il territorio della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rovigo;

Ente di sviluppo in Campania, per il territorio della regione Campania;

Federazione italiana dei consorzi agrari, operante sia direttamente che a mezzo dei federati Consorzi agrari interprovinciali e provinciali, per il territorio delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerte in vendita le mele e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti assuntori saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento;

2) L'ente assuntore è tenuto ad acquistare al prezzo di acquisto stabilito con il decreto ministeriale 18 novembre 1967 citato in premessa, tutte le mele che gli vengano offerte in vendita nei propri centri di intervento con dichiarazione scritta per partite di prodotto omogenee, per varietà e categoria di qualità, non inferiori a q.li 10 netti, a condizione, altresì, che la merce offerta sia di produzione comunitaria e rientri nelle varietà e categorie di qualità stabilite per le mele con i regolamenti C.E.E. n. 23/62, 159/66 e 211/66, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967.

Le mele offerte in vendita all'intervento debbono essere consegnate, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore. La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta, all'avvio del prodotto per le destinazioni autorizzate ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto stesso, previste al successivo punto 3);

3) All'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore, la varietà, categoria di qualità e calibro delle mele offerte in vendita all'ente stesso sono accertate da apposite commissioni tecniche composte da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero oppure, nel caso di indi-

sponibilità di un funzionario di detto istituto, da altro funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che si pronuncia sull'ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, i coefficienti di adattamento da apportare al prezzo d'acquisto, in conformità del regolamento C.E.E. n. 398/67 del 31 luglio 1967.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta d'acquisto, nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, la quantità, la varietà e la categoria di qualità del prodotto stesso ed il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) Il prezzo d'acquisto è riferito a prodotto consegnato su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di intervento. Qualora l'ente assuntore indichi per la consegna località diversa dal centro d'intervento e più distante dal magazzino di giacenza del venditore, la maggiore spesa di trasporto è rimborsata al venditore dall'ente assuntore nell'importo determinato secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A.;

5) Alla destinazione delle mele acquistate provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 165 del 25 giugno 1967.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza è effettuata dall'ente assuntore secondo le segnalazioni del prefetto e nei limiti da esso indicati caso per caso

Per il prodotto da avviare alla trasformazione per la produzione di alcool, l'ente assuntore, in base a clausole tipo stabilite dall'A.I.M.A., provvede a concordare con le distillerie le condizioni di ricevimento e di lavorazione delle mele, nonchè quelle di conservazione dell'alcool prodotto, che deve essere tenuto dall'ente assuntore a disposizione dell'A.I.M.A. per le destinazioni che l'Azienda riterrà di stabilire.

Le destinazioni diverse dalla cessione gratuita per assistenza e dall'avvio alla distillazione per la produzione di alcool sono subordinate all'autorizzazione dell'A.I.M.A., cui l'ente assuntore formula le relative proposte;

6) L'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori, per le spese di produzione e conservazione dell'alcool ottenuto dalla distillazione delle mele acquistate e per ogni altro onere e spesa inerente al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo;

7) Il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cesserà alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crisi grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1968

Il presidente: RESTIVO

(2620)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 22 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,04	624 —	624,18	624,15	624 —	—	624,05	624,15	624,04	624 —
$ Can.	575,95	576,20	576,50	576,60	575,60	—	576,40	576,60	575,95	576 —
Fr. Sv.	144,48	144,29	144,25	144,38	144,30	—	144,32	144,38	144,48	144,37
Kr. D.	83,74	83,76	83,76	83,75	83,60	—	83,74	83,75	83,74	83,74
Kr. N.	87,45	87,48	87,42	87,45	87,50	—	87,435	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,82	120,83	120,75	120,785	120,65	—	120,79	120,785	120,82	120,82
Fol.	173,04	172,93	172,98	172,95	172,90	—	172,92	172,95	173,03	172,90
Fr. B.	12,57	12,568	12,5650	12,5590	12,55	—	12,5585	12,5590	12,56	12,55
Franco francese	126,89	126,85	126,88	126,85	126,80	—	126,83	126,85	126,89	126,88
Lst.	1499,70	1499,78	1499,10	1499,95	1499,50	—	1499,50	1499,95	1499,70	1499,50
Dm. occ.	156,50	156,40	156,4850	156,46	156,35	—	156,45	156,46	156,50	156,41
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,125	24,1250	24 —	—	24,125	24,1250	24,12	24,12
Escudo Port.	21,83	21,84	21,83	21,86	21,80	—	21,835	21,86	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,955	8,90	—	8,9575	8,955	8,96	8,96

Media dei titoli del 22 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,10
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	144,35
1 Corona danese	83,745
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	120,787
1 Fiorino olandese	172,935
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	126,84
1 Lira sterlina	1499,725
1 Marco germanico	156,455
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,847
1 Peseta Sp.	8,956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Caterisana », con sede in S. Caterina Jonio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, il sig. Francesco Tallarico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Caterisana», con sede in S. Caterina Jonio (Catanzaro), in sostituzione del rag. Vincenzo Cassadonte, dimissionario.

(2301)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Castelli medioevali vini e frutta », con sede in Crespellano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa agricola « Castelli medioevali vini e frutta », con sede in Crespellano (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 24 novembre 1960, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2405)

Scioglimento della società cooperativa dell'Acquanegra, con sede in Acquanegra di Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa dell'Acquanegra, con sede in Acquanegra di Pavia, costituita per rogito Corbellini in data 27 maggio 1953, rep. 10552, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Bernardo Marsilio.

(2403)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Saltrio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa di consumo di Saltrio, con sede in Saltrio (Varese), costituita per rogito Rossi in data 19 dicembre 1948, rep. 6273, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giancarlo Buzzetti.

(2401)

Scioglimento della società cooperativa riforma fondiaria « Lenza » di San Mauro Marchesato, con sede in San Mauro Marchesato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa riforma fondiaria « Lenza » di San Mauro Marchesato, con sede in San Mauro Marchesato (Catanzaro), costituita per rogito Le Pera in data 27 maggio 1955, rep. 20079, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guglielmo Bonifati.

(2402)

Scioglimento della società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'amministrazione comunale di Bologna S. Michele in Bosco, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'amministrazione comunale di Bologna S. Michele in Bosco, con sede in Bologna, costituita per rogito Baravelli in data 3 giugno 1955, rep. 15676, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(2404)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1967

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Pisa, via S. Antonio, 22	Ergopharma	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4303 del 2 ottobre 1967	—
2	Padova, via Monte Cengio, 33	Omnia Terapeutica Veneta	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4304 del 2 ottobre 1967	—
3	Milano, corso Buenos Ayres, 59	Lab. Biochimico Offiter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4310 del 2 ottobre 1967	—
4	Roma, via Salaria, 1256	S.I.P.I.C. - Stabilimento Italiano per l'Industria chimica	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4311 del 17 ottobre 1967	—
5	Roma, via Latina, 45	O.S.M.I.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4312 del 17 ottobre 1967	—
6	Torino, via Volta, 9	Marco Antonetto - Stab. chimico Farmaceutici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4321 del 20 novembre 1967	—
7	Roma, via dei Salentini, 1	ORMA Istituto Terapeutico Romano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4322 del 25 novembre 1967	—
8	Salò (Brescia), via 4 Novembre, 15	Lab. Chemioterapico Beta	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4325 del 25 novembre 1967	—
9	Roma, via Monte di Creta, 44/82	Compagnia Ospitaliera e Prodotti Dermoterapici	Specialità med. chimiche e biologiche	decreto n. 4327 del 5 dicembre 1967	—
10	Roma, via Euclide Turba, 4	Istituto Chimico Internazionale del Dr. Giuseppe Rende	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4329 del 25 novembre 1967	—

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1967

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Garbagnate (Milano), via del Sanatorio, 19	Bayer Italia	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4269 del 2 ottobre 1967	Modifica ragione sociale da CO.FA - Compagnia Farmaceutica
2	Roma, via degli Accolti - Palaz. D, int. 1, 2, 5	Farmaceutici De Santis di De Santis Lamberto	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4300 del 2 ottobre 1967	—
3	Bari, via Imperatore Traiano 17-A	Pharmochidial	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4302 del 2 ottobre 1967	Trasferimento Autorizzazione dalla ditta IFARCO (stessa sede)
4	Padova, via Tiziano Aspetti, 147	Omnia Terapeutica Veneta	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4305 del 2 ottobre 1967	—
5	Torino, via Pesaro, 24-A	L.A.I.F.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4307 del 2 ottobre 1967	—
6	Torino, Strada Vicinale della Campagna, 10-12	Kelemata	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4308 del 2 ottobre 1967	—
7	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 43	Errekappa Euroterapici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4309 del 2 ottobre 1967	—
8	Paterno d'Avezzano (L'Aquila), via Torino	Janus - Industrie Chimiche Riunite	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4313 del 17 ottobre 1967	—
9	Milano, via Lomellina, 64	Anonima Chimico Farmaceutica	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4316 del 13 novembre 1967	—
10	Palermo, piazza della Vittoria, 7	Neoterapici Benvegna	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4319 del 13 novembre 1967	Trasferimento Autorizzazione dalla ditta Ist. Biochimico Siculo
11	Torino, via Arsenale, 29	Marco Antonetto - Stabilimento Chimico Farmaceutici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4320 del 20 novembre 1967	—
12	Brescia, via G. Uberti, 8	Lab. Chemioterapico Beta	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4324 del 25 novembre 1967	—
13	Roma, via Salaria, 1252	Istituto Chimico Internazionale del Dr. Giuseppe Rende	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4320 del 25 novembre 1967	—
14	Pomezia (Roma), località Tor Maggiore, SS. 148 Pontina km. 29,005	La Commerciale Farmaceutica	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4330 del 5 dicembre 1967	—

(771)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 14 settembre 1967 dalla sig.ra Vrabez Maria ved. Carpani, nata a Trieste il 22 giugno 1902 e qui residente in via Ginnastica 32, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Urbani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Vrabez Maria ved. Carpani è ridotto nella forma italiana di Urbani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 marzo 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 19 settembre 1967 dalla sig.ra Zorko Maria in Ottochian, nata a Parenzo (Pola) l'8 ottobre 1939, residente a Trieste in via Salem 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Zorco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della sig.ra Zorko Maria in Ottochian è ridotto nella forma italiana di Zorco.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 marzo 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(2430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (dotazione dei Provveditorati agli studi).

Art. 2.

Dei cinquanta posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 6 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A* e *B*, sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collet-

tive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4) a 10) della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - quinto comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128 - secondo comma - del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.
Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su elementi di diritto civile;

b) su elementi di diritto pubblico;

c) su un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle due prime prove scritte;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento della scuola e sui servizi centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento.

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5 — primo e secondo comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5 — comma quarto — dello stesso testo unico.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto

legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in dato 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto dalla provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8 - lettera c) - dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3 — lettera A — oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma o del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di resi-

denza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gl aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tale documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 10 n. 10 - lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici provinciali di seguito indicati: Agrigento - Alessandria - Ascoli Piceno - Asti - Belluno - Bergamo - Bolzano - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Enna - Ferrara - Foggia - Gorizia - Imperia - Livorno - Mantova - Matera - Milano - Novara - Nuoro - Padova - Palermo - Pavia - Perugia - Piacenza - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Rovigo - Sassari - Sondrio - Trapani - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Vercelli - Verona e Vicenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1968
Registro n. 8, *foglio n.* 198

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente in . . (provincia di . . . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso l'istituto . . . . . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari; la sua posizione è la seguente: . .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera esecutiva delle amministrazioni statali con la qualifica di archivista o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(1769)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1967, n. 18803, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 396, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a quindici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio dela relativa professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Marzano prof. Temistocle, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Valdoni prof. Pietro, direttore clinica chirurgica dell'Università di Roma;

Gigante prof. Domenico, direttore istituto di reumatologia dell'Università di Roma;

Morelli prof. Antonio, direttore istituto di clinica del lavoro dell'Università di Firenze;

Monti prof. Mario, direttore centrale;

Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo;

Pafi dott. Ermanno, ispettore capo.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il direttore generale: FIENGA

(2487)

Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, numero 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore capo Bortolan Aldo è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per il pubblico concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Stoppa Luigi, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(2310)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso a quindici posti di ispettore in prova, di cui al titolo, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 8, 9 e 10 aprile 1968, presso la sala conferenze della stazione Termini, in via Giolitti, 34.

(2683)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di segretario di 3ª classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1967, avranno luogo in Roma nei giorni 17 e 18 aprile 1968, con inizio alle ore 8 presso le seguenti sedi:

candidate: palazzo dei Congressi - piazza dei Congressi, Roma E.U.R. e salone delle Fontane - piazzale dell'Agricoltura - Roma E.U.R.;

candidati: palazzo Arte Moderna - piazza Marconi, Roma E.U.R. e Palazzo dello Sport, Roma E.U.R.

(2681)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale unico.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale unico, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30 nei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservati agli ufficiali di complemento: 8 e 9 aprile 1968;

concorso per trenta posti riservati ai sottufficiali: 29 e 30 aprile 1968.

(2643)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 17 del 28 febbraio 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1967, registrata alla Corte dei conti il 20 gennaio 1968, registro n. 2 Difesa personale militare, foglio n. 60, dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 24 luglio 1967.

(2346)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo delle capitanerie di porto.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 15 del 21 febbraio 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 30 settembre 1967, registrata alla Corte dei conti il 20 gennaio 1968, registro n. 2, Difesa personale militare, foglio n. 59, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967.

(2347)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.